CAMERA DEI DEPUTATI N. 2610-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **REALE GIUSEPPE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MISASI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

alla Presidenza il 19 giugno 1970

—

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica

Presentata alla Presidenza il 7 luglio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge n. 370 tocca uno degli argomenti più delicati e più avvertiti da sempre dal personale della scuola; si tratta del riconoscimento degli anni di servizio prestato prima della nomina in ruolo, riconoscimento a tutt'oggi limitato ai solo aspetti economici e per un periodo prestabilito nella misura massima di quattro anni a partire dalla seconda classe degli aumenti periodici di stipendio.

È subito da sottolineare il fatto che, a differenza di quasi tutte le categorie di dipendenti delle Amministrazioni statali, il periodo di servizio non di ruolo per il personale della scuola si allunga di soverchio tempo, qualche volta di decenni: si tratta di un periodo di

permanenza in situazione precaria, cangiante di anno in anno, situazione che soltanto a partire dall'applicazione della legge 282 dello scorso anno ha cominciato a trovare una certa considerazione di successo con l'introduzione della nomina a tempo indeterminato, quindi implicitamente della non licenziabilità. Nè d'altro canto può muoversi rilievo al personale interessato ove si consideri che a parte lo svolgimento non sempre regolare, nel tempo, i concorsi a cattedre sono stati caratterizzati da un numero limitatissimo di posti, là dove la scuola andava si direbbe di ora in ora aumentando in estensione e in verticale, reclamando sempre più massicce presenze di personale docente; tra questo, quello non di ruolo, nelle scuole di ogni ordine e grado, ha superato sempre le centinaia di migliaia di unità.

Del resto, è a tutti nota l'ampiezza dei problemi che annualmente sotto il profilo organizzativo, amministrativo, didattico ha determinato la carenza di insegnanti di ruolo; e sono parimenti note le varie leggi che nel tempo, a partire dal 1961, hanno cercato di attenuare il davvero notevole disagio che il fenomeno qui denunciato andava producendo.

Ora, mentre da un lato si è convinti dell'anacronismo che la sopravvivenza delle andate forme di reclutamento determina e in attesa che nuove tecniche di reclutamento possano essere dal Parlamento approvate – nuove tecniche il cui esame è sulla scorta di decine di proposte di legge all'ordine del giorno della Commissione di merito da parecchi mesi – si pone la necessità di ovviare alle denunciate carenze, adoperandosi per una concreta attuazione di quei legittimi riconoscimenti di carriera ed economici cui ogni docente che presti la sua opera con competenza e con merito ha ben diritto di aspirare.

Già precedentemente, riandando ad atti di trascorse legislature, è possibile cogliere la emergenza del problema.

A tacere della legge 165, del 13 marzo 1958, quindi di dodici anni fa, che all'articolo 6, primo comma ed ultimo comma, prevedeva, come si è detto, il riconoscimento economico del periodo pre-ruolo anche se limitato ad un massimo di quattro anni, nel 1961, a proposito dell'approvazione della legge 831, il Governo accettava un ordine del giorno della Commissione istruzione nel quale lo si invitava a trattare organicamente il problema, proprio perché fosse assicurato il servizio preruolo ai fini economici e di carriera.

È da dire che oggi la posizione dell'insegnante non di ruolo è largamente modificata a seguito dell'approvazione della legge 282 del 1969, legge la quale ha cercato di avviare una soluzione del problema con la nomina a tempo indeterminato dello stesso personale.

Finalmente con l'approvazione in corso del decreto-legge concernente la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, l'argomento raggiunge la sua maturazione sicché non pare in alcun modo poterne più oltre differire la soluzione. La quale, giova sottolineare, pur nel suo impegno economico di tutta attenzione, resta una soluzione migliorativa rispetto alla precedente: non tuttavia definitiva, poiché non riesce a considerare l'arco intero del servizio prestato prima della nomina in ruolo.

Il riconoscimento viene esteso sia sotto il profilo giuridico che economico ad un periodo di quattro anni mentre per l'eventuale residuo periodo si ha la considerazione aggiuntiva di un terzo ai fini giuridici ed economici e due terzi ai fini economici: tutto ciò ovviamente partendo dalla premessa di essere in possesso del titolo di studio prescritto per quell'insegnamento o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. A usufruirne sono gli insegnanti delle scuole statali di istruzione secondaria e artistica che abbiano prestato servizio presso le predette scuole statali o pareggiate, con qualifica non inferiore al « buono »; se l'insegnamento sia svolto nelle scuole elementari il servizio prestato è riconosciuto per metà. Parimenti gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari che abbiano insegnato nelle scuole elementari o nelle scuole secondarie o artistiche, statali o pareggiate, godono dello stesso beneficio, come ancora gli insegnanti delle scuole materne statali o comunali, di ruolo o non di ruolo.

Parrebbe doversi rappresentare l'opportunità che a giovarsi del provvedimento debbano essere chiamati anche gli insegnanti che abbiano prestato servizio presso le università come assistenti incaricati o come docenti incaricati. Ai ruoli degli insegnanti medi, come si sa, si può accedere, senza concorso e senza periodo di prova, in base all'articolo 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Tale articolo prevede che gli assistenti universitari ordinari, dopo cinque anni di continuato e lodevole servizio, possano chiedere ed ottenere, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'assunzione nei ruoli degli insegnanti medi con lo stesso grado rivestito all'atto del passaggio; è naturale che questi insegnanti

possono aver prestato servizio presso l'università, prima della nomina in ruolo, in qualità di assistenti incaricati; ed è ovvio che in qualità di docenti o assistenti incaricati possano aver prestato servizio presso l'università anche i professori medi assunti con regolare concorso, prima dalla nomina in ruolo.

Potrebbe poi essere considerato favorevolmente anche il servizio prestato presso le scuole interne dei convitti nazionali e degli educandati femminili prima dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1967, n. 150. Da ultimo andrebbe considerato per intero il servizio prestato dagli insegnanti ciechi per i quali già nella passata legislatura il Governo aveva espresso parere favorevole ad una proposta di iniziativa senatoriale; in proposito ogni considerazione è ovvia ove si consideri il ritardo che normalmente accompagna il *cursus* degli studi di questa categoria; del resto la legge 26 ottobre 1952, n. 1463, ha statizzato le scuole per ciechi prevedendo norme regolamentari di attuazione per altro mai emanate. È da considerare ancora utilmente il servizio militare o per richiamo di autorità, o l'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo. Già al secondo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165 veniva valutato utilmente il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia anche anteriormente alla nomina in ruolo; quindi non pare si possa pretermettere quanto già con la legge n. 282 si è voluto stabilire e che cioè questo tipo di servizio è valutato come servizio scolastico con la massima qualifica, Analogamente a quanto previsto poi dal terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 282 dovrebbe essere valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borsa di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettori di lingua italiana in università straniere, ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nell'organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro per l'energia nucleare.

Nel momento in cui si procede al riconoscimento del servizio non di ruolo è auspicabile si possa modificare anche il dettato della legge 22 marzo 1952, n. 203, in forza della quale ai maestri di ruolo laureati che entrano nel ruolo della scuola media viene riconosciuto fino ad un massimo di 10 anni – limite per altro poi abolito con la legge 165 – il servizio prestato nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o in altri ruoli di insegnamento di gruppo *B*, previa la riduzione a metà dell'effettiva sua durata.

Non è giusto che si depenni tranquillamente la metà degli anni di servizio d'un insegnante nel passaggio da un ruolo all'altro; non costituisce interesse per la scuola il doversi volontariamente privare del contributo professionale di maestri laureati, attesa la crisi che l'attraversa ancora, una crisi determinata dalla mancanza di personale idoneo. Naturalmente il riconoscimento di che il decreto tratta non può essere disposto per il servizio non di ruolo che risultasse già considerato per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali, né può non assorbire il beneficio previsto dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 165 già citata. In proposito, poiché potrebbe succedere che per effetto della prima applicazione della norma, debba essere attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, l'interessato, in questo caso, conserverà a titolo di assegno personale la differenza fino al riassorbimento derivante dall'ulteriore applicazione della norma.

L'applicazione infatti è graduata nel tempo a far luogo dal 1° luglio 1970: a questa data vengono riconosciuti i primi due anni di servizio non di ruolo; alla data del 1° luglio 1971 il rimanente servizio utile ai fini della progressione di carriera mentre gli effetti economici del restante servizio decorreranno dal 1° gennaio 1972.

Per il personale direttivo delle scuole elementari, medie e artistiche si fa luogo alla valutazione, ai soli fini economici, e in tre tempi, del servizio non di ruolo che non sia stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 6 della legge 165 del 1958 o al periodo eccedente i limiti dello stesso comma citato.

Resta il personale non insegnante. L'articolo 9 prevede per tutto il personale non insegnante il riconoscimento del servizio prestato in posizione di non di ruolo in ragione di un terzo e per i soli fini economici.

In merito parrebbe doveroso affermare che come per tutti gli impieghi è riconosciuto il servizio pre-ruolo, anche per il personale non insegnante che pure è legato alla scuola da una presenza settimanale di 42 ore, si debba far luogo a una considerazione comprensiva e generosa come del resto essa merita e come del resto è stato sottolineato proprio durante la discussione dei decreti in esame. Tuttavia, atteso che il discorso di una comprensione economica in questa sede provocherebbe problemi di copertura di vastissima portata – il che

non pare potersi ottenere nelle attuali condizioni – si potrebbe allo stesso personale conservare i benefici in atto acquisiti in tutte le classi successive di stipendio, come del resto è previsto dall'articolo 3 per i due terzi del residuo servizio non di ruolo, dopo la valutazione dei 4 anni.

In conclusione, il decreto nelle sue linee guidanti determina considerazioni nuove di tutto rispetto per il personale della scuola, riconsiderando finalmente con ottica diversa il lavoro prestato a volte in condizioni di effettivo disagio, soprattutto se si risale indietro nel tempo. L'assenso quindi non può essere che convinto. Forse sono stati non sufficientemente considerati, nell'urgenza dell'articolazione, alcuni aspetti ai quali non è detto non si possa far luogo successivamente: la sopravvenuta situazione di crisi di Governo non ha consentito fossero considerati e approfonditi in Commissione. La quale, opportunamente, all'unanimità, nella delicatezza della vicenda che si è determinata, ha creduto di ritirare tutti gli emendamenti presentati per riproporli in Aula al momento della discussione.

Il relatore si augura che dalla concorde disponibilità dei gruppi per la soluzione di uno dei temi cruciali afferenti il personale della scuola possa addivenirsi, senza grosse difficoltà, all'approvazione del provvedimento.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare. secondaria ed artistica.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.